



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA - TRIENNIO 2026-2028

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2026, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio, con registrazione al n. 639 del 20/10/2026, ha luogo l'incontro, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, finalizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del Comparto Istruzione e ricerca – settore scuola - triennio 2026-2028,

TRA

la delegazione di parte pubblica, così come definita in calce al presente accordo,

E

la delegazione di parte sindacale, così come definita in calce al presente accordo.

PREMESSO

- che in data 23 dicembre 2025 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022 - 2024;
- che in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019- 2021;
- che l'art. 37 del CCNL del 18 gennaio 2024 disciplina la materia del diritto allo studio del personale del comparto istruzione e ricerca – settore scuola, abrogando l'articolo 146, comma 1), lettera g), punto 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, nonché disapplicando l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988;
- che l'articolo 11, comma 4, lettera b4) del CCNL 23 dicembre 2025 stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale *“i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”* e che l'articolo 11, comma 2, lettera b) dello stesso CCNL prevede che la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge, a livello regionale, *“tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL”*;
- che l'articolo 37, oltre ad individuare, al comma 2, i corsi per i quali possono essere concessi i permessi, al comma 3 demanda alla contrattazione collettiva integrativa regionale la definizione dei criteri di priorità per la concessione degli stessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari;
- che in esito al controllo sull'ipotesi di CIR sottoscritta in data 11 agosto 2026 sono pervenute osservazioni da parte dell'UCB presso il MIM, prot. n. 16754 del 04 settembre 2026, che hanno reso necessario procedere alla formulazione di una nuova ipotesi che recepisce i contenuti delle



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

stesse;

- che la suddetta nuova ipotesi è stata sottoscritta in data 06/10/2026;
- che con provvedimento prot. 20576 del 20/10/2026 l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIM, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile, ha registrato l'atto al n. 639, in data 20/10/2026, ai sensi del decreto legislativo n.123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e);
- che è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative nonché i soggetti titolari della contrattazione integrativa;

LE PARTI STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. La presente ipotesi di contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della regione Calabria.
 2. Può usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (d'ora in avanti permessi):
 - il personale docente, educativo ed ATA in servizio a tempo indeterminato;
 - il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
 - il personale docente con contratto a tempo indeterminato o annuale per l'insegnamento della religione cattolica.
 3. Il personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro parziale (part-time) può usufruire dei permessi di cui trattasi in proporzione all'orario di lavoro svolto.
 4. Il personale a tempo determinato, che presti servizio con orario inferiore a quello d'obbligo, usufruirà delle ore di permesso in modo proporzionale all'orario di lavoro settimanale e alla durata del contratto (30 giugno / 31 agosto); qualora il personale a tempo determinato risulti beneficiario dei permessi per il periodo da gennaio al 30 giugno o al 31 agosto, nell'eventualità di nuovo contratto per il periodo 01/09 – 31/12, potrà presentare nuova domanda, sempre per la stessa tipologia di corso già autorizzata, che sarà soddisfatta utilizzando il "monte ore personale", derivante dall'iniziale decurtazione, concesso in proporzione al nuovo contratto.
- I vincitori del concorso PNRR assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, tenuti a frequentare i corsi di abilitazione CFU/CFA di cui all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 18 bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, potranno presentare richiesta dei permessi anche se non titolari di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, così come il personale a tempo determinato che dovrà frequentare i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. Il contratto integrativo regionale, da sottoscrivere in via definitiva ad avvenuta registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIM, conformemente al disposto dell'art. 8, comma 3 del CCNL, ha durata triennale, per gli anni solari 2026, 2027 e 2028, fatte salve eventuali modifiche contrattuali nazionali o nuove disposizioni di legge. In ogni caso, ai sensi delle previsioni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

di cui all'articolo 8, comma 10, secondo periodo del CCNL, i contratti conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

Art. 2 – DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del CCNL 2024, il limite dei permessi retribuiti è fissato nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore.

A livello provinciale il numero massimo complessivo di dipendenti ammessi al beneficio non può superare il 3% della dotazione organica provinciale. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente tra le diverse categorie di personale.

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate all'Ambito Territoriale competente per il tramite Dirigente Scolastico dell'Istituzione di servizio, su apposito modello, entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno (anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi). È consentita la produzione di domanda anche oltre il termine previsto esclusivamente per quei corsi banditi successivamente (e/o banditi e per i quali non è ancora conclusa la relativa procedura), nonché nell'ipotesi di contratti a tempo determinato (annuali o fino al 30 giugno) stipulati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (comunque entro cinque giorni dalla stipula del contratto). Il personale in servizio su più sedi presenterà la domanda solo presso la prima sede di servizio (sede di titolarità).

2. Il personale docente e/o ATA utilizzato o comandato presso l'U.S.R. per la Calabria o presso gli Ambiti Territoriali della regione presenterà la domanda al Dirigente dell'ufficio dove presta servizio.

3. Le domande dovranno essere corredate dalla certificazione di avvenuta iscrizione al corso di studio. 4. I Dirigenti Scolastici, ricevute le domande da parte del proprio personale, provvederanno all'accertamento del possesso dei requisiti dei richiedenti (appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1, richiesta dei permessi per uno dei corsi indicati all'art. 4 ed iscrizione al corso di studio dichiarato). Entro il termine perentorio del 30 novembre, i Dirigenti Scolastici provvederanno ad inviare le domande del personale di propria competenza al Dirigente dell'A.T. della provincia di servizio, salvo diverso termine per la fattispecie di domande tardive previste al punto 1.

5. La domanda di richiesta di fruizione del permesso, redatta in carta semplice, secondo apposito modello, deve contenere, i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita;
- indicazione del tipo di corso che si intende frequentare;
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

- ordine e grado di scuola e sede di servizio (personale docente);
 - profilo professionale e sede di servizio (personale A.T.A.);
 - eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o ad orario non completo;
 - per il personale a tempo indeterminato anzianità di servizio di ruolo (escluso l'a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
 - per il personale a tempo determinato numero degli anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
 - tipo di contratto a tempo determinato (fino al 30 giugno/fino al 31 agosto), numero delle ore di servizio settimanali per il personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo determinato;
 - indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio, ovvero di non aver mai usufruito in precedenza dei permessi per lo stesso tipo di corso;
 - dichiarazione che il tipo di corso di specializzazione, qualificazione, formazione e perfezionamento sia tenuto da un ente di formazione riconosciuto dal MIM;
 - modalità di fruizione del corso (presenza - on line - sincrona - mista).
6. Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea è necessario precisare se si è in corso o fuori corso.
7. Il personale iscritto fuori corso, che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre a quello già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui è iscritto può chiedere di ottenere il beneficio. A tale personale verrà concesso il beneficio solo per un ulteriore anno e in presenza di ore residue ed in coda a tutte le tipologie di corsi.
8. Il personale interessato può chiedere la fruizione di permessi per una sola tipologia di corsi di cui all'art. 4; qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, atteso l'obbligo di scelta di un'unica tipologia di corso di cui all'art. 4.

Art. 4 – TIPOLOGIE DI CORSI E ORDINE DI PRIORITÀ

1. I permessi per il diritto allo studio vengono concessi solo per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie, parificate o legalmente riconosciute. I suddetti permessi sono correlati alla partecipazione ad attività formative, didattiche e di tirocinio, ovvero agli altri adempimenti connessi al percorso di studio previsti dalla disciplina contrattuale, restando esclusa la fruizione degli stessi per attività di studio individuale.
2. I corsi di studio la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi vengono indicati in ordine di priorità:
- a) percorsi obbligatori per il conseguimento dei 60, 36, 30 CFU di cui al D.lgs. 59/2017, come modificato dal D.L. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 e di cui al DPCM 4 agosto 2023,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

recante indicazioni circa la definizione del percorso universitario ed accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado;

b) Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (TFA) ad alunni con disabilità, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

c) Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria;

d) Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio relativo alla qualifica di appartenenza;

e) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di primo e secondo grado, di un diploma di laurea o titoli equipollenti;

f) Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale a ciclo unico, compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di Belle Arti ed i singoli corsi universitari finalizzati al conseguimento dei CFU necessari per partecipare ai concorsi pubblici;

g) Corsi riconosciuti dal MIM finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione), purché di durata almeno annuale e con esame finale;

h) Corsi presso le facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane;

i) Corsi a distanza, organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIM, per il conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma on-line, fruiti in modalità sincrona a condizione che la fruizione avvenga in coincidenza con l'orario di lavoro e non per corsi on-line o asincroni fruibili in modalità h 24;

j) percorsi non obbligatori per il conseguimento dei 60, 36, 30 CFU di cui al D.lgs. 59/2017, come modificato dal D.L. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 e di cui al DPCM 4 agosto 2023, recante indicazioni circa la definizione del percorso universitario ed accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado.

k) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute e/o corso riconosciuto dal MIM (master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo della piattaforma on-line fruiti in modalità sincrona a condizione che la fruizione avvenga in coincidenza con l'orario di lavoro e non per corsi on-line o asincroni fruibili h 24.

3. A parità di condizioni verrà data precedenza al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, all'anzianità di servizio e alla minore età anagrafica e a coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso o per altri tipi di corsi, salvo per il personale tenuto alla frequenza della tipologia di corsi obbligatori indicati all'art. 4, comma 2, lettera a) che hanno precedenza assoluta.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

4. Verrà, a parità di condizioni, assicurata la precedenza ai permessi da rinnovare rispetto ad altre richieste, limitatamente al numero degli anni pari alla durata legale del corso di studi (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente 3+2, per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del biennio successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi).

5. In via residuale verranno assegnati permessi al personale che versa nelle condizioni di “fuori corso”, come indicato all’art. 3 comma 7.

Art. 5 – DURATA DEI PERMESSI E MODALITA’ DI FRUIZIONE

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente coincidenti con l’orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I Dirigenti degli AA.TT. della regione formeranno, di norma entro il 15 dicembre di ogni anno, gli elenchi del personale avente titolo ai permessi, successivamente al decreto regionale di ripartizione, mentre i Dirigenti scolastici provvederanno ad adottare, di norma entro il 30 dicembre di ogni anno, i decreti di concessione dei permessi straordinari al personale di propria competenza, in modo proporzionale all’orario settimanale ed alla durata del contratto.

3. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi; inoltre, tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale, fatti salvi oggettivi motivi di carattere ostativo.

4. Sono concessi permessi per la frequenza a corsi serali, solo nel caso in cui l’orario di svolgimento coincida con l’orario di servizio.

5. Il personale a tempo indeterminato, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di permessi retribuiti previsti dall’art. 97, comma 1, lett. a) del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 18 gennaio 2024, partecipazione a concorsi o esami, nonché dell’aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all’art. 103, comma 1 del citato CCNL. Il personale a tempo determinato, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di permessi non retribuiti previsti dall’art. 35, comma 14 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

6. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi; sarà cura del Dirigente procedere alla sostituzione del personale docente ed ATA nel rispetto delle disposizioni vigenti.

7. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata: 1) permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio; 2) permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio; 3) cumulo dei permessi di cui al punto 1) e 2).

8. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall’Amministrazione o svolte dalle Università, INDIRE o da ente accreditati.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

9. Il personale a tempo indeterminato cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1° settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.

Art. 6 - CERTIFICAZIONI

1. Il personale richiedente i permessi in questione è tenuto a produrre al Dirigente Scolastico, all'atto della presentazione della domanda, l'avvenuta iscrizione al corso di studio; una volta ottenuto il beneficio è tenuto a produrre le certificazioni di frequenza ai corsi e del sostenimento degli esami finali al Dirigente Scolastico della sede di servizio, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, entro 30 gg. dalla concessione. Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data dell'esame finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale.
2. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengano considerati come aspettativa per motivi personali (senza assegni), con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

Art. 7 – CONTROVERSIE INDIVIDUALI

1. Il personale interessato alla richiesta dei permessi retribuiti in presenza di eventuali controversie individuali di lavoro potrà proporre, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla vigente normativa (d.lgs. 165/2001), ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Art. 8 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto.

La Delegazione di parte pubblica
IL DIRETTORE GENERALE

la Delegazione di parte sindacale
ANIEF

CISL SCUOLA

FLC CGIL

GILDA UNAMS

SNALS-CONFSAL

UIL SCUOLA RUA

